



Regolamento per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Aldeno

Approvato con delibera consiliare n. 34 del 30.11.2016

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

art. 1	Oggetto	pag.	3
art. 2	Definizioni	pag.	3
art. 3	Finalità	pag.	4
art. 4	Principi applicabili al trattamento dei dati personali	pag.	5
art. 5	Rilevazione di particolari immagini	pag.	5

Capo II – Soggetti

art. 6	Titolare	pag.	7
art. 7	Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza	pag.	7
art. 8	Responsabile del trattamento dei dati personali	pag.	7
art. 9	Incaricati del trattamento dei dati personali	pag.	8
art. 10	Soggetti esterni	pag.	8

Capo III – Trattamento dei dati personali

art. 11	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag.	9
art. 12	Conservazione dei dati personali	pag.	9
art. 13	Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	pag.	9
art. 14	Informativa	pag.	10
art. 15	Comunicazione e diffusione dei dati personali	pag.	10
art. 16	Cessazione del trattamento dei dati personali	pag.	10
art. 17	Diritti dell'interessato	pag.	11

Capo IV – Misure di sicurezza

art. 18	Sicurezza dei dati personali	pag.	12
art. 19	Accesso alle centrali di controllo	pag.	23
art. 20	Accesso agli impianti e credenziali	pag.	12

Capo V – Tutela amministrativa e giurisdizionale

art. 21	Tutela amministrativa e giurisdizionale	pag.	14
---------	---	------	----

Capo VI – Disposizioni finali

art. 22	Compiti della Giunta comunale	pag.	15
art. 23	Norme di rinvio	pag.	15
art. 24	Entrata in vigore	pag.	15

Allegato 1	pag.	16
------------	------	----

Allegato 2	pag.	19
------------	------	----

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Aldeno. Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua, in sede di primo impianto, gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Aldeno o da esso gestiti (allegato 1);
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) autorizza la giunta comunale ad implementare l'impianto di cui alla lettera a) secondo i principi del presente regolamento.
3. Gli impianti di videosorveglianza:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e/o i veicoli ripresi;
 - b) consentono riprese video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento;
 - d) sono gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**Codice**”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'art. 3 del presente regolamento;
 - c) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati personali;
 - e) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagine effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
 - f) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Aldeno, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- g) per “*responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Aldeno dal decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n.8, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Aldeno, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- b) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro, della quiete pubblica e sulla tutela ambientale contro atti di abbandono di rifiuti;
- c) coadiuvare gli agricoltori nella tutela del proprio patrimonio agricolo ponendo il sistema di videosorveglianza pensato sulle strade pubbliche in sinergia con quello pensato dal consorzio di miglioramento fondiario a tutela dei siti agricoli privati al fine di ridurre furti di trattori e altri mezzi agricoli posti all'interno dei ricoveri in campagna;
- d) controllare altre determinate aree del territorio comunale;
- e) monitorare i flussi di traffico;
- f) contestare violazioni al Codice della strada, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa.

3. Il comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Articolo 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui seguenti principi:

- a) principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici é consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 – 22 del Codice;
- b) principio di necessità: il sistema di videosorveglianza é configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- c) principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione é finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, ecc. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento;
- d) principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, commerciali, industriali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sedi di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

3. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Aldeno esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 5- Rilevazione di particolari immagini

1. L'incaricato che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il responsabile del trattamento dei dati personali della propria struttura organizzativa o, in sua assenza, direttamente il sostituto dell'incaricato individuato con apposito provvedimento.

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali, ricevuta l'informazione di cui al comma 1 e presa visione delle immagini, segnala quanto rilevato all'Autorità competente.
3. La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al responsabile del trattamento dei dati, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.
4. Il responsabile del trattamento dei dati rilascia l'autorizzazione all'Autorità richiedente.

Capo II – Soggetti

Articolo 6 – Titolare

1. Il Comune di Aldeno è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Aldeno è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili, ed i loro sostituti, della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni e assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 7 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il dipendente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Articolo 8 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Sindaco designa i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adotta le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) collabora con il Segretario comunale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Articolo 9 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. I Responsabili del trattamento dei dati, o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune o di quelli convenzionati, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Articolo 10 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Aldeno e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applica la disposizione dell'art. 6 del regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Capo III – Trattamento dei dati personali

Articolo 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'articolo 34 del Codice.
3. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso il locale server del municipio o in altro luogo protetto all'uopo individuato dal Sindaco. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 12 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigativa in corso.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti della normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo14 – Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Aldeno rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite l'inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali della borgata (allegato 2).

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Aldeno renderà noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza che dovessero essere installati all'interno di edifici comunali o per l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle immagini per la contestazione delle violazioni al Codice della strada, tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010.

Articolo 15 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Aldeno a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali sono stati raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto al comma 1 lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamenti dei dati personali determina l'assoluta inutilizzabilità, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto – ai sensi degli articoli 7 e 146 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - , a seguito di iposita istanza, presentata in forma scritta, anche tramite fax o posta elettronica al Segretario Comunale, quale responsabile dell'Amministrazione comunale designato per l'esercizio dei diritti degli interessati:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la richiesta può essere formulata anche oralmente ed in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

5. Il Segretario comunale, con la collaborazione dei responsabili del trattamento dei dati personali, valuta ed evade la richiesta entro quindici giorni dalla data di protocollazione.

6. Il Segretario comunale, se il termine di quindici giorni per l'espletamento delle operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta non può essere rispettato, lo comunica all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del messo comunale, o con e-mail di posta certificata. In tal caso il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Capo IV – Misure di sicurezza

Articolo 18 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 19 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, presso la centrale di controllo ubicata presso il luogo individuato al precedente art. 11.

2. L'accesso alla centrale di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di Aldeno individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 20 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Municipio. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

Capo V – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 21- Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 07 agosto 1990, n 241 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n 23, è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 22 - Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale, sulla base del presente regolamento, è autorizzata ad aggiornare ed implementare l'elenco degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato al presente regolamento, o allo spostamento di quelli esistenti se ritenuto più conforme o idoneo all'uso.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al titolare e ai responsabili dei trattamenti l'installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Articolo 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Per ragioni di sicurezza e riservatezza l'allegato 1, e la sua implementazione a cura della Giunta comunale, può essere tenuto riservato.

Impianti di videosorveglianza presenti sul territorio di Aldeno

Posizione	SP90 Nord di Aldeno
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza	
Responsabile del trattamento dei dati personali	
Ripresa Video (SI/NO)	
Ripresa audio (SI/NO)	
Numero telecamere dotate di brandeggio	
Brandeggio verticale (SI/NO)	
Brandeggio orizzontale (SI/NO)	
Numero telecamere fisse	
Zoom ottico	
Zoom digitale	
Registrazione e conservazione immagini. (SI/NO) (tempo)	
Informativa al pubblico	

Posizione	
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza	
Responsabile del trattamento dei dati personali	
Ripresa Video (SI/NO)	
Ripresa audio (SI/NO)	
Numero telecamere dotate di brandeggio	
Brandeggio verticale (SI/NO)	
Brandeggio orizzontale (SI/NO)	
Numero telecamere fisse	
Zoom ottico	
Zoom digitale	
Registrazione e conservazione immagini. (SI/NO) (tempo)	
Informativa al pubblico	

Posizione	Via del Perer
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza	
Responsabile del trattamento dei dati personali	
Ripresa Video (SI/NO)	
Ripresa audio (SI/NO)	
Numero telecamere dotate di brandeggio	
Brandeggio verticale (SI/NO)	
Brandeggio orizzontale (SI/NO)	
Numero telecamere fisse	
Zoom ottico	
Zoom digitale	
Registrazione e conservazione immagini. (SI/NO) (tempo)	

Informativa al pubblico	
Posizione	Via Croce
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza	
Responsabile del trattamento dei dati personali	
Ripresa Video (SI/NO)	
Ripresa audio (SI/NO)	
Numero telecamere dotate di brandeggio	
Brandeggio verticale (SI/NO)	
Brandeggio orizzontale (SI/NO)	
Numero telecamere fisse	
Zoom ottico	
Zoom digitale	
Registrazione e conservazione immagini. (SI/NO) (tempo)	
Informativa al pubblico	

Posizione	SP90 Sud di Aldeno
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza	
Responsabile del trattamento dei dati personali	
Ripresa Video (SI/NO)	
Ripresa audio (SI/NO)	
Numero telecamere dotate di brandeggio	
Brandeggio verticale (SI/NO)	
Brandeggio orizzontale (SI/NO)	
Numero telecamere fisse	
Zoom ottico	
Zoom digitale	
Registrazione e conservazione immagini. (SI/NO) (tempo)	
Informativa al pubblico	

Posizione	Via 25 Aprile
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza	
Responsabile del trattamento dei dati personali	
Ripresa Video (SI/NO)	
Ripresa audio (SI/NO)	
Numero telecamere dotate di brandeggio	
Brandeggio verticale (SI/NO)	
Brandeggio orizzontale (SI/NO)	
Numero telecamere fisse	
Zoom ottico	
Zoom digitale	
Registrazione e conservazione immagini. (SI/NO) (tempo)	
Informativa al pubblico	

Posizione	SP25 Ovest di Aldeno
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza	
Responsabile del trattamento dei dati personali	
Ripresa Video (SI/NO)	
Ripresa audio (SI/NO)	
Numero telecamere dotate di brandeggio	
Brandeggio verticale (SI/NO)	
Brandeggio orizzontale (SI/NO)	
Numero telecamere fisse	
Zoom ottico	
Zoom digitale	
Registrazione e conservazione immagini. (SI/NO) (tempo)	
Informativa al pubblico	

Esempio di cartellonistica



Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30.11.2016 con deliberazione n. 34.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Pubblicato all'Albo comunale a termini dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L per dieci giorni consecutivi dall'1 all'11 dicembre 2016.

Aldeno, 1 dicembre 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Divenuto esecutivo il 12 dicembre 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza